



GRUPPO CONSIGLIARE

Alla cortese attenzione del presidente del  
Consiglio comunale di Mirano

Mirano, 30 ottobre 2012

**Oggetto: INTERROGAZIONE RIGUARDO LA LEGITTIMITÀ DELL'ADDEBITO DELLA T.A.R.S.U. AI  
CITTADINI ED ALLE AZIENDE MIRANESI PER GLI ANNI 2010- 2011- 2012.**

Premesso che:

1. Il D.Lgs. 507/1993 ha istituito la tassa per l'asporto e smaltimento rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.) a parziale copertura dei costi del servizio;
2. il D.Lgs. 22/1997, unitamente al D.P.R. 158/1999, ha disciplinato dal 1999 la normativa sull'ambiente e sui rifiuti in base alla direttiva comunitaria ispirata al principio "chi più inquina, più paga", istituendo la tassa "Tariffa Igiene Ambientale" (c.d. TIA1) a copertura integrale dei costi del servizio. La T.I.A. è maggiormente parametrata alla produzione effettiva di rifiuti, rispetto alla T.A.R.S.U. che viene abrogata al momento dell'adozione della T.I.A. Il passaggio "obbligatorio" da T.A.R.S.U. a T.I.A. viene parametrato a dimensioni dei Comuni e risultati di copertura dei costi e scagionato nel tempo sino al 2006;
3. il D.Lgs. 152/2006 ha riformato nel 2006 la materia istituendo anche la Tariffa Integrata Ambientale (c.d. TIA2) che non è più tassa ma corrispettivo di servizio e che abroga, al momento della sua adozione, i precedenti sistemi di tassazione (T.A.R.S.U. o T.I.A.1), subordinandone però l'entrata in vigore all'emanazione di regolamento ministeriale;
4. il regolamento ministeriale non è mai stato emanato ed attraverso proroghe legislative (art. 1, comma 184, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, quale modificato dall'art. 5, commi da 1 a 2 quinquies, del D.L. 208 del 30 dicembre 2008, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge n. 13 del 27 febbraio 2009) la possibilità di adottare la T.I.A2 è stata rinviata sino al 30.06.2010 (*"Ove il regolamento di cui al comma 6 dell'art. 238 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2010, i comuni che intendono adottare la tariffa integrata ambientale (TIA), possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative vigenti"*.);
5. Poichè dal 2010 non è stata rinnovata la proroga del regime T.A.R.S.U. ed essendo scaduti anche tutti gli altri termini temporali "sospensivi" dell'applicazione obbligatoria della TIA1, prevista dall'art. 49 del d. lgs. 22/1997, in ragione della conseguente automatica soppressione/abrogazione della T.A.R.S.U. prevista nello stesso D.Lgs. 22/1997, per l'anno 2010 (ed anche per il 2011 e 2012) i Comuni che al 2009 erano ancora in regime T.A.R.S.U. dovevano obbligatoriamente adottare la TIA2.

**Considerato che**

1. il Comune di Mirano per gli anni 2010, 2011 e 2012, per l'addebito ai cittadini ed aziende dei costi del servizio asporto e smaltimento rifiuti urbani ha continuato ad applicare la T.A.R.S.U. invece che

adottare la TIA2;

2. Che il gettito T.A.R.S.U. annuo per il 2010-2011 e 2012 ammonta a circa 3.500.000 euro annui ( per un totale di circa 11.500.000 euro circa), già corrisposti a Veritas S.p.A. a copertura dei richiesti costi del servizio.

**Con riferimento a quanto scritto sopra il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle chiede alla sindaca e alla giunta comunale:**

1. Se nel subentrare al Commissario Straordinario si siano posti il problema della legittimità delle determinazioni assunte in materia di T.A.R.S.U. dallo stesso nell'anno 2012 e dalla precedente amministrazione comunale nel 2010-2011;
2. Se abbiano valutato gli effetti devastanti sul bilancio del Comune che potrebbero avere i ricorsi, anche attraverso la forma di class-action, dei cittadini e delle aziende volti ad ottenere l'annullamento degli avvisi di pagamento del 2012 e la restituzione dell'indebito pagamento degli importi T.A.R.S.U. degli anni 2010 e 2011 e con quali risorse farvi eventualmente fronte.

Cordialmente

Antonio Milan  
Marco Marchiori  
Martina Pasqualetto